



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti, 1 – Tel. 0533/710427

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

Ai Docenti di Scuola Primaria

Ai Genitori degli alunni frequentanti le Scuole Primarie

Al DSGA
Agli ATTI

Oggetto: **Valutazione degli alunni: Validità dell'anno scolastico 2024/25 e deroghe**

Con la presente, nel sottolineare che la frequenza regolare, costante ed assidua è elemento fondamentale per un percorso formativo e didattico proficuo, ribadito anche nel Regolamento di Istituto, si informano le SS.LL. che il Collegio dei Docenti, riunitosi il 10/09/2024, ha deliberato il monte ore massimo di assenza per l'a.s. 2024/25.

Per consentire un costante e continuo monitoraggio della frequenza regolare, fondamentale per un proficuo apprendimento, si riporta di seguito la tabella riassuntiva del monte ore annuale personalizzato, delle ore di frequenza minima e del numero massimo di ore di assenza consentito:

Scuola Primaria	Monte ore annuale personalizzato	Frequenza minima in ore	Numero massimo di ore di assenza
29 ore di didattica (classi prime, seconde, terze, quarte e quinte)	957	718	239
40 ore di didattica- Tempo pieno (classi prime, seconde, terze, quarte e quinte)	1.320	990	330

A fronte delle assenze, comunque giustificate dalle famiglie, i Docenti, dovranno avere sufficienti elementi di valutazione per deliberare in merito all'ammissione alla classe o all'ordine scolastico successivi.

Le istituzioni scolastiche (come esplicitato negli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009) possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite massimo di assenze consentite al fine della validità dell'anno scolastico per ciascuno studente della Scuola.

Queste deroghe, come chiarito dalle disposizioni vigenti, sono previste per “*assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*”

Con propria nota (CM n.20/2011) il MIUR ha sottolineato che spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga – per casi eccezionali, certi e documentati - al limite minimo di presenze.

Il Collegio dei Docenti dell'IC di Codigoro, riunitosi nella suddetta data del 10/09/2024, ha deliberato che possano rientrare nelle suddette deroghe le assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

- a) terapie e/o cure programmate;
- b) donazioni di sangue;
- c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno);
- Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- e) ricongiungimento temporaneo e documentato al Genitore sottoposto a misure di prevenzione della libertà personale (Nota MIUR 0022199 del 29/10/2019) a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa (CM n.20/2011 che fa riferimento al DPR n.122/2009).

Riguardo alla validità dell'anno scolastico per gli studenti con problemi di salute ricoverati in ospedale, il Collegio dei Docenti ha deliberato di attenersi a quanto precisato dal MIUR con propria nota n.7736/2010, che recita:

"In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, sono pervenuti numerosi quesiti in particolare sulla posizione scolastica degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla Scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura. E' del tutto evidente che tali periodi non possono essere considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo Scuola, come si evince dall'art. 11 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122".

Pertanto, in considerazione dell'opportuna permanenza del rapporto educativo, come base fondamentale per un percorso formativo e didattico proficuo, i Genitori, insieme con i Docenti, avranno cura di monitorare la frequenza regolare delle bambine e dei bambini, e di confrontarsi ogni qualvolta si presentassero situazioni che potrebbero profilarsi come pregiudizievoli per lo sviluppo armonioso della crescita individuale nonché per la valutazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Adriana Naldi